

**SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA PER SOSTEGNO AI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO**

tra

- 1) **Comune di Montevago**, rappresentato dal Sindaco On. La Rocca Margherita.
- 2) **L'Associazione CO.TU.Le.VI (Contro Tutte le Violenze)** rappresentata dal suo presidente signora Palma Camelia Aurora Ranno, nata il 09/09/1952 a Trapani.
- 3) **La Parrocchia Santi Pietro e Paolo**, con sede in Montevago, rappresentata dall'Arciprete padre Emanuele Antonino Casola, nato il 10/02/1958 a Cattolica Eraclea e residente a Montevago, nella via Duomo

**PREMESSO CHE:**

- la Parrocchia è la comunità cristiana locale che si adopera per sostenere quanti si trovano in stato di bisogno e di disagio economico sociale;

- l'associazione CO.TU.Le.VI. svolge la propria attività di advocacy e volontariato nell'ambito del territorio della Regione Siciliana in favore di persone e famiglie, italiane e non, a rischio di emarginazione/esclusione sociale a causa di svantaggio economico, sociale e/o culturale, nonché a causa di sopraffazioni, violenza e/o trattamenti coercitivi. Si ispira alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre del 1984; dichiarazione che sancisce i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali, culturali di ogni persona proclamando altresì il diritto alla vita, alla libertà e sicurezza individuale nonché alla libertà di movimento, pensiero, coscienza, opinione ed espressione.

- che è interesse del Comune realizzare i servizi a sostegno dei soggetti che in determinati periodi della vita si trovano in stato di necessità e che tali obiettivi possono essere perseguiti con propri interventi e servizi specifici che si affiancano a quelli promossi dal privato sociale, e in particolare dalle parrocchie;

- la Legge n. 328 dell'8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", all'art. 1, comma 4, statuisce che *"gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;

- la successiva Legge n. 206 del 1 agosto 2003 "Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo" all'art. 1, comma 1, ha confermato, a livello nazionale, che *"In conformità ai principi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328, e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n.285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art.8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia"*;

- che l'art. 55 de decreto legislativo 3.7.2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" dispone che *"In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, ...., le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona. La co-programmazione e' finalizzata, all'individuazione, da parte della pubblica*

*Per il Comune di Montevago*  
*Montevago*

*Per l'Associazione CO.TU.Le.VI*  
*Palma Camelia Aurora Ranno*

*amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.*

**CONSIDERATO CHE:**

- la Parrocchia, l'Associazione ed il Comune intendono con il presente protocollo di intesa:

- 1) attivarsi in maniera congiunta per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro e delle persone di cui all'art. 2, comma 4 del d.lsg. 112/2017 con priorità per le donne vittime di violenza;
- 2) sostenere le persone svantaggiate mediante erogazione di contributi, beni, servizi o mediante la cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19/8/2016 n.166;
- 3) adoperarsi per reperire, anche con carattere provvisorio, alloggi temporanei diretti a soddisfare bisogni sociali e sanitari.

**Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:**

**Art. 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**Art. 2**

L'Associazione CO.TU.Le.VI. si impegna a:

- a) svolgere la propria attività di advocacy e volontariato nell'ambito del territorio della regione siciliana e con particolare attenzione al territorio in cui l'associazione ha sede in favore di persone e famiglie, italiane e non, a rischio di emarginazione/esclusione sociale a causa di svantaggio economico, sociale e/o culturale, nonché a causa di sopraffazioni, violenza e/o trattamenti coercitivi.

La Parrocchia si impegna a:

- a) rilevare i soggetti disagiati ed il loro fabbisogno;
- b) seguire eventuali situazioni problematiche, in particolar modo riguardanti soggetti a rischio di marginalità sociale, portatori di handicap e di disagio psico-relazionale, segnalandole all'Amministrazione comunale al fine di un inserimento lavorativo

Il Comune si impegna a:

- a) di concerto con la Parrocchia e l'Associazione, individuare le priorità di intervento;
- b) provvedere a stanziare le risorse economiche necessarie, nei limiti delle disponibilità di bilancio, erogando contributi economici ai soggetti come sopra individuati;
- c) stipulare a propria cura e spese polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile.

**Art. 3 – Interventi da effettuare a fronte del contributo assegnato**

Convengono le parti che l'erogazione di qualsiasi contributo deve essere effettuato a fronte di una prestazione sociale a favore della collettività.

**Art. 4 – Utilizzo della manodopera residente nei cantieri di lavoro**

Al fine di utilizzare la manodopera locale le parti convengono di segnalare alle imprese esecutrici di lavori, servizi e forniture per il Comune i soggetti in stato di bisogno che, in possesso dei requisiti professionali necessari, possono essere utilizzati nel cantiere.

A tale scopo il Comune, a mezzo dei suoi funzionari, in sede di stipula del contratto darà comunicazione alle ditte della stipula del presente protocollo.

**Art. 5- Collaborazione a titolo gratuito**

La Parrocchia e l'Associazione CO.TU.Le.VI. svolgeranno la propria attività a titolo gratuito.

**Art. 6 - Efficacia**

Il presente protocollo, entra in vigore dalla data della stipula ed ha durata triennale. Esso si intende tacitamente rinnovato, per un eguale periodo di tempo fino ad esplicita rinuncia delle parti,

*[Handwritten signatures]*

prevedendo, se necessario e d'intesa tra i sottoscrittori, un aggiornamento delle attività mediante l'istituzione di un tavolo di lavoro finalizzato all'esame ed alla risoluzione delle problematiche che dovessero insorgere in corso di accordo. Le parti hanno inoltre facoltà di recedere dal presente Protocollo, dando disdetta scritta al Comune di Montevago, con almeno 3 (tre) mesi di preavviso.

li 12/12/2012

Le parti

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

